



COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

- Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 05.08.1994 ed approvato senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 07.09.1994, Prot. 7639/2;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 22.11.1996, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 12.12.1996;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 06.12.1996, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 13.01.1997;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 26.02.1997, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 14.05.1997;
- E' stato così interpretato autenticamente all'art. 4 con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 26.02.1997, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 14.05.1997;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 75 del 19.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 22.01.1998;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 28.12.1998, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 27.01.1999;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 24.02.2000, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 23.03.2000;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 28.11.2000 e divenuta esecutiva dal 12.12.2000;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 24.02.2000, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 23.03.2000;
- E' stato così modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 08.02.2002, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 08.02.2002.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO	3
TITOLO I	3
ELEMENTI DEL TRIBUTO	3
ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE (59.2,5 – 79.3).....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (62.1)	3
ART. 4 – ESCLUSIONI (62.2, 3, 5).....	4
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI (63.1).....	4
ART. 6 – PARTI COMUNI ALL’ EDIFICIO (63.2).....	4
ART. 7 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA’ (63.3 – 64.2).....	5
ART. 8 – LOCALI TASSABILI.....	5
ART. 9 – AREE TASSABILI.....	6
ART. 10 – LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ STAGIONALI (66.3, c) 7	7
ART. 11 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE.....	7
ART. 12 – DEDUZIONI (66)	8
ART. 13 – RIDUZIONI DI TARIFFA (66,3 e 4)	8
TITOLO II	9
TARIFFAZIONE	9
ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
ART. 15 – ESENZIONI E RIDUZIONI	9
ART. 16 – COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI (67.3).....	10
ART. 17 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO (59.4)	10
ART. 18 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (59.6).....	10
ART. 19 – GETTITO DEL TRIBUTO (61)	11
ART. 20 – TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995 (79,3 ss).....	11
ART. 21 – TARIFFAZIONE DALL’ 1/1/2000.....	11
ART. 21 bis – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE – MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE	13
ART. 22 – CONTENUTO DELL’ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (69.2).....	15
ART. 23 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (77)	15
TITOLO III	16
DENUNCE - ABBUONI	16
ART. 24 – DENUNCE (70).....	16
ART. 25 – DENUNCIA DI VARIAZIONE (70.2 – 66.6)	16
ART. 26 – NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE (79.6)	17
ART. 27 – MODALITA’ DEI RIMBORSI (75).....	17
TITOLO IV	17
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	17
ART. 28 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (74)	17
ART. 29 – SANZIONI E INTERESSI	18

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castel Frentano della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come 'decreto 507'.

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE (59.2,5 – 79.3)

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è esteso all'intero territorio comunale, come risulta stabilito dall'art. 9 del regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Dalla planimetria allegata al suddetto regolamento e che si riproduce in calce, il territorio comunale è distinto in tre zone: A - B - C; nella zona A) il servizio è assicurato tutti i giorni feriali; nelle zone B) e C), il servizio è assicurato due volte la settimana, esclusi i festivi.
3. Correlativamente l'applicazione della tassa è estesa all'intero territorio comunale, con le riduzioni stabilite al successivo art. 3.
4. Al fine dell'applicazione delle riduzioni, si stabiliscono i seguenti parametri minimi cui commisurare l'efficienza e fruibilità del servizio:
 - a) periodicità di raccolta: almeno tre volte alla settimana;
 - b) distanza massima dei cassonetti dall'insediamento tassabile: mt. 500;
 - c) capacità dei contenitori di raccolta.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (62.1)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Nella ipotesi nella quale il servizio sia svolto in violazione dei parametri minimi, saranno applicate le seguenti percentuali di riduzione sulla tariffa ordinaria:

PARAMETRO DISTANZE ENTITA' DELLA RIDUZIONE	DISTANZA MISURATA DAL CONTENITORE PIU' VICINO
10%	OLTRE 500 mt
20%	OLTRE 1 km

30%	OLTRE 2 km
PARAMETRO PERIODICITA' RACCOLTA ENTITA' DELLA RIDUZIONE	PERIODICITA' RACCOLTA
20%	MENO DI TRE VOLTE ALLA SETTIMANA
40%	UNA VOLTA ALLA SETTIMANA O MENO

PARAMETRO CAPIENZA CONTENITORI

I contenitori collocati nelle diverse zone di raccolta, così come individuate nella planimetria allegata, dovranno assicurare un volume pari al lt. 20 per abitante servito. Il mancato rispetto di tale standard comporta una riduzione della tariffa ordinaria pari al 20%.

ART. 4 – ESCLUSIONI (62.2, 3, 5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - o i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - o le aree destinate a coltivazione agricola, compresi gli orti;
 - o i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi. Per i locali o le aree ove si formano rifiuti urbani la superficie da assoggettare alla tassa è computata nella misura del 20% di quella complessiva.

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6 – PARTI COMUNI ALL' EDIFICIO (63.2)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes e di altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1995 è calcolata dall'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
- o quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
 - o quando i condomini sono trenta e più: l'aumento è del 2%;
 - o quando il numero dei condomini è ricompreso tra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione diversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

ART. 7 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA' (63.3 – 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 8 – LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dispense anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
 - b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole,

chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- d. tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzati alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinate ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

In via di interpretazione autentica si stabilisce quanto segue:

- non sono assoggettabili alla tassa i sottotetti che non sono collegati ai rimanenti locali dell'edificio cui accedono a mezzo di manufatti stabili e che non sono altresì dotati di autonomo accesso dall'esterno e, nel contempo, che non sono di fatto adibiti ad alcuna utilizzazione.
- non sono assoggettabili alla tassa i sottotetti aventi un'altezza media non superiore a metri 1;
- non sono assoggettabili alla tassa i locali adibiti ad esclusivo uso di legnaia o deposito di sansa o rimesse di attrezzi agricoli.

ART. 9 – AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- o tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- o tutte le superfici a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita,

area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonchè l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- o le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- o qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 10 – LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI (66.3, c)

1. Per le aree diverse dalle abitazioni, adibite ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30 % (al massimo di un terzo).
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi e per l'esercizio dell'attività;
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 11 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 12 – DEDUZIONI (66)

Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1995.

Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1995.

ART. 13 – RIDUZIONI DI TARIFFA (66,3 e 4)

A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

riduzione (massimo 1/3 della tariffa)

- a. abitazione con unico occupante, avente una superficie superiore ai 50 metri quadrati utili, escluse le pertinenze:
tariffa intera fino a 50 metri quadrati e per le pertinenze; per la parte eccedente sarà operata una riduzione del 30%.
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento dal parte del Comune: 30%.
- c. abitazioni di utenze che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno: 30%.
- d. fabbricati rurali, adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzate dai produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione: 30%.
- e. Abitazioni in cui risiedono nuclei familiari comprendenti disabili che godono di indennità di accompagnamento: 40%.
- f. In caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, il limite massimo di riduzione è fissato nella misura del 40%.
- g. Le utenze che hanno richiesto e ottenuto le compostiere domestiche e che a seguito controllo risultano utilizzarle correttamente hanno una riduzione della tariffa pari al 10%.
Per quelle utenze che si doteranno nel corso dell'anno delle compostiere domestiche, la riduzione sarà applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno richiesto e ottenuto la compostiera, previa verifica e controllo di un corretto utilizzo delle stesse.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae all'annualità successiva:
 - o quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - o in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 15 – ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dal tributo (67.1):

1. gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, comprese le eventuali abitazioni dei ministri del culto.
2. I locali condotti da istituti di beneficenza o istituti religiosi, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
3. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
4. la Caserma dei Carabinieri;
5. i locali adibiti a sede di uffici e servizi comunali o di servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

ART. 16 – COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI (67.3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

ART. 17 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio di nettezza urbana comunica all' Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l'hanno impedita.

ART. 18 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19 – GETTITO DEL TRIBUTO (61)

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3 e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b del decreto legislativo 30/12/1992 n° 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

ART. 20 – TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995 (79,3 ss)

La tassa è individuata sino al 31/12/1994 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Le tariffe da applicare per l'anno 1995 potranno essere modificate entro il termine del 31/10/1994.

ART. 21 – TARIFFAZIONE DALL' 1/1/2000

1. La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree tassabili con omogenee potenzialità di produzione dei rifiuti viene determinata con effetto dall'1/1/2000, come di seguito, specificando per ciascuna classe di contribuenza il coefficiente di produttività specifica e un coefficiente di qualità come definiti dal successivo art. 21 bis.

N. CATEGORIE	COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA	COEFFICIENTI DI QUALITA' K
1. LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE ESCLUSI QUELLI DELLA CATEG. 2.	4,2	1
2. SOTTOTETTI, GARAGES, CANTINE E RIPOSTIGLI A SERVIZIO DI ABITAZIONI.	2	1
3. NEGOZI DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI MAGAZZINI.	7,3	1
4. NEGOZI DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI ALIMENTARI E BENI DEPERIBILI E RELATIVI MAGAZZINI.	9,4	1
5. LOCALI DESTINATI AD UFFICI E A SERVIZI IN GENERE LOCALI ADIBITI		

AD ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, AGENZIE, STUDI PROFESS.	5,7	1
6. ALBERGHI, OSTERIE, TRATTORIE, RISTORANTI, CAFFE', BAR, PASTICCERIE, PIZZERIE E SIMILI.	8,8	1
7. COLLEGI, CONVITTI, ALBERGHI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO, CASE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI E DISABILI E SIMILI, AREE ADIBITE A CAMPEGGI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.	5,3	1
8. ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE, SINDACALI, POLITICHE, ASSOCIAZIONI VARIE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, MUSEI, ARCHIVI, PALESTRE PUBBLICHE E PRIVATE, SALE CINEMATOGRAFICHE, BIBLIOTECHE, LUOGHI DI CULTO, AUTOSALONI, ESPOSIZIONI.	3	1

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, anche se non continuativo, ma ricorrente e quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso cui è attribuito il coefficiente di produttività specifica maggiore.

ART. 21 bis – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE – MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (QN)

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori delle potenzialità di produzione di rifiuti proprie delle diverse attività svolte nei locali ed aree tassabili.

b) COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (QM)

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente assegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nel ruolo della tassa.

c) INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (IN)

Per indice di produttività specifica proprio delle attività o gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica (QN/QM).

d) COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 e 3 bis del medesimo articolo e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito all'atto dell'approvazione della tariffa unitaria della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito della tassa R.S.U.

e) TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE

Per tariffa media convenzionale TM si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale ST dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$TM = C/ST$$

f) COEFFICIENTE DI QUALITA'

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero compreso tra 0,5 e 2,00, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.)

derivante dalle attività raggruppate dalle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o del minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle caratteristiche qualitative prevalenti.
In sede di prima applicazione al coefficiente K viene attribuito il valore 1 a tutte le classi di contribuenza dal momento che a tutt'oggi, essendo ancora in fase di avvio, il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti introdotto dal nuovo regolamento del servizio di smaltimento rifiuti, non dispone di dati che consentano di conoscere, per ciascuna categoria di utenza, le corrispondenti caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto che permettono l'attribuzione di un diverso coefficiente di qualità.
3. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attualmente sui campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento.
4. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima tariffa interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
5. Per l'attuazione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano i criteri di analogia.
6. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:
 - a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica QN, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione e ai coefficienti di produttività specifica raggruppati nella classe medesima;
 - b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica IN, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica QN e coefficiente medio di produttività specifica QM;
 - c) da un proprio valore kn del coefficiente di qualità k.
7. Fatte salve le agevolazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:
$$TN = K_n \times I_N \times T_M$$
con arrotondamento alle 10 lire.
8. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) rideterminazione annuale della tariffa media Tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica dei coefficienti ed indici di produttività specifica, quantitativa e qualitativa da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente comma 3 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità e quantità sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti

a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano le opportunità di modifiche a tali coefficienti.

9. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento e decremento percentuale, nell' ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe dei relativi rapporti.

ART. 22 – CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 21, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 23 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e , comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o ad uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 5% (massimo 50%).
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 24, comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

ART. 24 – DENUNCE (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti di occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

ART. 25 – DENUNCIA DI VARIAZIONE (70.2 – 66.6)

La denuncia di cui all'art. 24, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi qui indicati nell'art. 23 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti art. 13 e 15.

ART. 26 – NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE (79.6)

In sede di prima applicazione della presente norma, le denunce di cui agli articoli 24 e 25, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché gli elenchi di cui agli art. 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste dal presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

ART. 27 – MODALITA' DEI RIMBORSI (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 28 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

ART. 29 – SANZIONI E INTERESSI

1. Per Le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.